

CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE
CORPI FERROVIARI



Ferrovie Appulo Lucane

All. 2.2

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "G. M." or a similar initials.

DEFINIZIONI

Ai sotto elencati termini le parti attribuiscono il seguente significato:

Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Corpo ferroviario: locomotore, mezzo di trazione, carro, vagone o qualsiasi altro veicolo da trasporto o da lavoro su rotaie.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Franchigia: importo da dedurre dall'ammontare del danno risarcibile.

Implosione: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione esterna sull'interna.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di danno.

Nubifragio: evento atmosferico imprevedibile con precipitazioni di eccezionale violenza e documentabile con bollettini meteorologici.

Polizza: documento che prova l'assicurazione;

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Rischio: probabilità che si verifichi il sinistro;

Scoperto: percentuale di danno risarcibile a carico dell'Assicurato.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società: l'impresa assicuratrice e le eventuali coassicuratrici

Tempesta: evento atmosferico di eccezionale violenza e documentabile con bollettini meteorologici.

Terremoto: un sussulto brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Trazionista: il vettore che gestisce le locomotive per il trasferimento dei vagoni.

Urto: anormale contatto contro oggetti che lasci tracce evidenti sui corpi ferroviari assicurati.

Vettore: il soggetto che, con un contratto di trasporto, si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire cose da un luogo ad un altro.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 – Durata dell'Assicurazione – Proroga – Disdetta – Pagamento del premio

La presente polizza ha validità dalle ore 24.00 del 31.03.2023 alle ore 24.00 del 31.03.2025, fatto salvo la facoltà da parte della Stazione Appaltante, entro i sessanta giorni antecedenti la data di scadenza, di esercitare l'opzione di proroga di 180 giorni, al fine dell'esperimento della nuova gara. Tale proroga verrà concessa obbligatoriamente previo pagamento di un premio addizionale pro rata con previsione di massimale aggregato pari al rateo pro tempore della proroga.

La Polizza potrà essere disdettata dalle parti a mezzo raccomandata A.R. inviata almeno 60 giorni prima di ogni ricorrenza annuale.

Tale facoltà può essere esercitata una o più volte nell'ambito di tale periodo, con il massimo comunque di 180 giorni. Il relativo periodo di proroga sarà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (D.L. 95/2012, art. 1, comma 13, convertito in L. 135/2012 ss.mm.ii.), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta a una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite e il 10% di quelle non ancora eseguite.

Ai sensi dell'art. 35 D.Lgs 50/2016 ss.mm. e ii., l'Azienda contraente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo espresso per un' ulteriore annualità, oltre l'ulteriore proroga tecnica di 180 giorni, previa adozione di apposito atto.

Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 31.03.2023 alle ore 24 del 31.03.2026 se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 3 - Comunicazioni fra le parti

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto. Le comunicazioni dell'Assicurato e/o del Contraente devono essere fatte alla Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Salvo patto contrario, le comunicazioni della Società verranno fatte all'indirizzo indicato in polizza dal Contraente.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Recesso dal contratto in caso di sinistro

Recesso in caso di sinistro non si applica al presente contratto.

Art. 8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9 - Legge applicabile e giurisdizione

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione italiana.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI VEICOLI FERROVIARI

Art. 10 - Rischi assicurati

La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- a) incendio, fulmine, esplosione, implosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- b) caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
- c) alluvione, inondazione, mareggiate, straripamento di fiumi e di laghi, rottura di dighe, tormenta di neve, nubifragio, tempesta, frana, valanga, voragine, rottura di ponti e sprofondamento della sede ferroviaria o stradale;
- d) deragliamento, scontro ferroviario, urto con altri veicoli o contro fissi o mobili, urto durante operazioni di carico e scarico, ribaltamento, caduta in acqua o precipizi ed in genere incidenti ferroviari;
- e) naufragio, collisione, urto e sommersione di nave, getto od asporto del mare, incaglio, arenamento, contributo delle cose assicurate in avaria generale;;
- f) guasti per ordine dell'Autorità allo scopo di limitare o prevenire danni.

VALORE ASSICURATO:

Il valore assicurato è pari ad € 109.348.540,00 come da elenco allegato.

LIMITE DI RISARCIMENTO

Il limite di indennizzo per sinistro/anno assicurativo è di Euro 40.000.000,00.

SCOPERTI E FRANCHIGIE

I danni indennizzabili ai sensi di polizza verranno liquidati previa applicazione della franchigia fissa di Euro 15.000,00 per ciascun sinistro.

Per i danni indennizzabili ai sensi di polizza, conseguenti ad atti compiuti da scioperanti, lavoratori colpiti da serrata, persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili, atti di vandalismo, sabotaggio e simili atti dolosi (compreso graffiti), verranno liquidati previa applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 15.000,00.

Art.11 - Demolizione e sgombero dei residuati del sinistro

La Società indennizza le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico, i residui del sinistro, indennizzabile a termini di polizza, esclusi comunque sia quelli rientranti nelle categoria "tossici e nocivi", di cui al

D.P.R. n. 915/82 e successive modificazioni ed integrazioni, che quelli radioattivi, disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concorrenza del 10% dell'indennità pagabile a termine di polizza considerata al lordo della franchigia eventualmente prevista.

Art. 12 - Esclusioni

Sono esclusi i danni, le perdite, i costi e le spese dipendenti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, da:

- a) atti od omissioni commessi dall'Assicurato o dai suoi preposti investiti di poteri decisionali sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne deriverà probabilmente;
- b) insolvenza, morosità, mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie o gravi irregolarità nella gestione amministrativa dell'Assicurato;
- c) violazione di blocco o contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
- d) confisca, espropriazione, nazionalizzazione e requisizione;
- e) terremoto, eruzioni vulcaniche, maremoto, maree;
- f) usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) guasti meccanici od elettrici non conseguenti ad un avvenimento indennizzabile ai sensi di polizza, restano comunque esclusi i danni ad apparecchi e circuiti elettrici od elettronici conseguenti a fulmine;
- h) smarrimento o furto, anche se conseguenti ad altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sommossa, atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- j) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze o tentativi a

- tal scopo;
- k) esplosioni di mine, bombe od altri ordigni di guerra che non facciano parte del carico;
 - l) atti compiuti da scioperanti, lavoratori colpiti da serrata, persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili;
 - m) atti di terrorismo;
 - n) - radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari;
 - elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;
 - armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;
 - elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo, ad eccezione degli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o - in generale - per scopi pacifici;
 - armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche

Art. 13 - Valore assicurato

Il valore assicurabile è pari al valore commerciale del corpo ferroviario al momento del sinistro. Qualora in sede di liquidazione di un danno il valore assicurato risultasse inferiore al valore assicurabile, il danno sarà risarcito ai sensi dell'art. 1907 del Codice Civile nella proporzione in cui la somma assicurata sta al valore assicurabile.

Art. 14 - Determinazione dell'ammontare del danno

- a) In caso di danno non suscettibile di riparazione o di costi di riparazione superiori al valore commerciale del corpo ferroviario al momento del sinistro (perdita totale costruttiva), viene risarcito il valore commerciale.
- a) In caso di danno parziale, vengono risarcite solo le spese di riparazione o rimpiazzo delle parti danneggiate, necessarie per il ripristino del bene nello stato funzionale precedente al sinistro, escluso ogni deprezzamento dello stesso.

Le spese per eventuali migliorie, modifiche ed aggiunte apportate in occasione delle riparazioni non sono indennizzabili.

Art. 15 - Limiti temporali della garanzia

La presente assicurazione copre i sinistri che si verifichino nel periodo di validità della copertura.

Art. 16 - Inclusioni ed esclusioni di altri corpi ferroviari

Qualora durante il periodo di validità della polizza, l'Assicurato richieda la copertura di altri corpi ferroviari o riduca il numero degli stessi per vendita o messa fuori servizio, dovrà notificarne i dati di identificazione alla Società ed il premio o storno relativo verrà conteggiato a pro rata temporis fino alla scadenza della polizza a decorrere dalla data di inclusione/esclusione. Restano comunque acquisite le tasse già versate all'erario.

La Società ha il diritto di effettuare controlli e verifiche per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

Art. 17- Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno e far sì che le riparazioni abbiano luogo solamente dopo che un perito di fiducia della Società abbia visionato il danno e quindi

- consentito le operazioni di ripristino;
- d) trasmettere nel più breve tempo possibile alla Società i verbali di constatazione delle amministrazioni ferroviarie interessate, nonché tutti i relativi documenti, consuntivi di spesa, fatture ed eventuali atti giudiziari, fornendo alla stessa comunque ogni informazione richiesta;
 - e) compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivista contro ogni possibile responsabile, ivi compresi gli atti giudiziali che fossero richiesti dalla Società.

Art. 18 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- b) oppure, a richiesta di una delle Parti, fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 19 - Mandato ai periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei corpi ferroviari assicurati, determinando il valore commerciale che i medesimi avevano al momento del sinistro;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi di cui alla lettera b) dell'art. 18, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) del presente articolo sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inherente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 20 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 21 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 22 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti all'Art.12 "Esclusioni".

CONDIZIONI ADDIZIONALI

CLAUSOLA DI CESSAZIONE DEL VIAGGIO (TERRORISMO)

LA PRESENTE CLAUSOLA DEVE INTENDERSI PREVALERE SU QUALSIASI DIVERSA DISPOSIZIONE CONTENUTA IN POLIZZA.

1. Nonostante qualsiasi diversa disposizione contenuta nella presente polizza o nelle clausole cui la stessa si riferisce, si conviene che, qualora la polizza copra la perdita o i danni alle merci assicurate causati da terrorista o da persona che agisca a scopi socio-politici, tale garanzia è subordinata alla circostanza che le merci si trovino nell'ordinario corso del viaggio ed, in ogni caso, si intenderà cessata:
 - 1.1 in conformità alle disposizioni di polizza relative alla durata dell'assicurazione (transit clause),
 - 1.2 alla riconsegna al destinatario o ad altro magazzino finale o luogo di deposito nella località di destino indicata in polizza,
 - 1.3 alla riconsegna in qualsiasi altro magazzino o luogo di deposito nella località di destino indicata in polizza ovvero in una località intermedia prima della destinazione finale, che l'Assicurato scelga per la giacenza non connessa all'ordinario corso del viaggio o per la distribuzione,
 - 1.4 per i trasporti marittimi: allo scadere di 60 giorni dal completamento della scaricazione dalla nave nel porto definitivo di sbarco delle merci assicurate in polizza,
 - 1.5 per i trasporti aerei: allo scadere di 30 giorni dal completamento della scaricazione dall'aereo nell'aeroporto definitivo di sbarco delle merci assicurate in polizza,
2. Se la polizza o le clausole cui la stessa si riferisce prevedono specificamente la copertura di inoltre terrestri o di ulteriori trasporti successivi alla giacenza o alla cessazione della copertura nei termini su indicati, l'assicurazione deve intendersi nuovamente operante e continua durante l'ordinario corso di tale viaggio, terminando quindi nuovamente in conformità a quanto previsto al punto 1. della presente clausola.
3. La presente clausola è soggetta alla legge ed all'uso inglese.

SANCTION LIMITATION EXCLUSION CLAUSE

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE ASBESTO

E' esclusa dal presente contratto ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionata, direttamente o indirettamente derivante, seppure in parte, da asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto.

ESCLUSIONE MALATTIE ED EPIDEMIE

Sono altresì esclusi i danni causati da, dovuti a, in conseguenza di malattie trasmissibili, di epidemie e pandemie.

Per malattia trasmissibile si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di ogni sostanza o agente patogeno da ogni organismo ad un altro organismo dove:

- per sostanza o agente patogeno si intende a titolo esemplificativo ma non esaustivo un virus, un batterio, un parassita o un altro organismo o ogni altra mutazione sia essa ritenuta vivente o meno
- il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, si intende a titolo esemplificativo ma non esaustivo la trasmissione per via aerea, la trasmissione di fluidi corporei, la trasmissione da o a ogni superficie o oggetto, solido, liquido o gassoso o tra organismi

Per epidemia si intende l'elevata diffusione, ben delimitata nello spazio e nel tempo, di una malattia infettiva, avente la stessa origine virale, su di una ampia collettività di individui.

Per pandemia si intende la diffusione di una malattia infettiva in più continenti, o comunque in vaste aree del mondo e in un altro paese o in una regione diversa da quella in cui il virus si è generato, con una sostenuta trasmissione da uomo a uomo.

La presente esclusione opera indipendentemente dal riconoscimento pubblico dell'epidemia o della pandemia ed a prescindere dall'esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o internazionale e, comunque, si applica anche a danni verificatisi prima dell'eventuale riconoscimento pubblico dell'emergenza epidemica o pandemica, purché siano riferibili a malattie infettive che si manifestino con la sintomatologia e fenomenologia dell'epidemia o della pandemia.

PATTI SPECIALI

I seguenti Patti Speciali prevalgono, in caso di discordanza, sulle Condizioni di polizza.

Art. 1 - "WARRANTY" OMologazione DEI CORPI LOCOMOTORI

La copertura assicurativa viene prestata nel presupposto che i corpi locomotori siano regolarmente omologati e conformi alla normativa applicabile (RIV, UIC, ecc.)

Art. 2 – ESTENSIONE RISCHI SCIOPERI E ATTI VANDALICI

In parziale deroga ai commi k) dell'art. 12 Esclusioni, la copertura viene estesa ai danni materiali e diretti che i veicoli ferroviari, verificatesi in conseguenza di:

atti compiuti da scioperanti, lavoratori colpiti da serrata, persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili:

atti vandalici (compreso graffiti)

Art. 3 – RECESSO LIMITATO AI RISCHI SOCIO POLITICO

La Società può recedere dal contratto limitatamente ai rischi di cui all'art. 3 Estensione rischi scioperi e atti vandalici, in qualunque momento con un preavviso di 48 ore, decorrenti dall'invio della relativa comunicazione da farsi a mezzo telefax o lettera raccomandata.

In tal caso, entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso per la suddetta garanzia, escluse le imposte.

Art. 4 – CONTEGGIO DEL PREMIO

Il premio dovuto per la presente polizza sarà calcolato applicando il tasso dello% (comprensivo di imposte del 12,5%) sul valore dei veicoli ferroviari assicurati e indicati in polizza.

Art. 5 – REGOLAZIONE PREMIO INCLUSIONE ED ESCLUSIONE LOCOMOTORI

Sulla base delle notifiche di inclusione od esclusione dei locomotori, la Società procederà con cadenza semestrale al conteggio dei premi dovuti dal Contraente, alla cui regolazione il Contraente dovrà provvedere entro 30 giorni dalla data di ricezione di tale conteggio.

Se il Contraente non regola la differenza attiva dovuta alla Società, la Società ha diritto ad agire giudizialmente, per i premi dovuti, nonché a comunicare, con lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni, la risoluzione del contratto.

Le differenze attive risultanti dai suddetti conteggi devono essere pagate entro 30 giorni dalla

presentazione di apposita appendice redatta dalla Società.

Art. 6 - BUONA FEDE

Qualsiasi dichiarazione inesatta, omessa o ritardata di circostanze aggravanti il rischio, purché verificatasi in buona fede, non pregiudicherà questa assicurazione. Resta inteso che la Contraente avrà l'obbligo di corrispondere agli Assicuatori il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne dovesse derivare, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 7 - CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Spett. AON S.p.A. (provvigioni 10%) di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla Spett. AON S.p.A., la quale tratterà con la Società.

Agli effetti dei termini stabiliti dalle condizioni di assicurazione ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente; parimenti, ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. In caso di contrasto tra le comunicazioni alla Società fatte dal broker e quelle fatte dal Cliente prevorranno queste ultime.

Costituisce eccezione a quanto sopra pattuito l'eventuale disdetta del contratto, che ciascuna delle Parti contraenti è tenuta ad inviare direttamente all'altra Parte.

ART. 8 - PROROGA DEL TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL PREMIO

A parziale deroga di quanto previsto dal secondo cpv. dell'Art. 1901 C.C. il periodo di mora per il pagamento dei premi successivi alla rata alla firma si intende esteso a 30 giorni.

Fermo ed invariato il resto.

Allegato 1: elenco corpi ferroviari

